



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e in particolare l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO in particolare l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° giugno 2016, n. 351, con cui “*A decorrere dall’anno accademico 2016/2017, l’Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all’attivazione del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in Design grafico per l’impresa (DAPL 06)*”;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 gennaio 2018, n. 14, che “*definisce, ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto b), e comma 4 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi*”;

VISTO, in particolare, l’art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 9 gennaio 2018, n. 14, secondo cui “*l’attivazione di un corso di diploma accademico di secondo livello viene proposto dalle Istituzioni come riferimento al proseguimento degli studi di un triennio o come nuova attivazione con indirizzi specifici*”;

VISTA la nota 1° agosto 2019, prot. DGFIS n. 12282, assunta in data 2 agosto 2019 al prot. DGSINFS n. 26532, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nell’adunanza del 17 luglio 2019, con delibera n. 182, in ordine al mantenimento dei



Il Ministro dell'università e della ricerca

requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituzione denominata Accademia di belle arti G. B. Tiepolo di Udine al termine del terzo anno di attività;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 agosto 2020, n. 584, con cui *“a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, l'accademia di belle arti “G. B. Tiepolo” di Udine è autorizzata ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”*, tra gli altri, il corso di diploma accademico di primo livello nella Scuola di Pittura (DAPL 01) con indirizzo del corso “Pittura”, afferente al Dipartimento di arti visive;

VISTA la circolare ministeriale 1° febbraio 2021, prot. AOOSG MUR n. 1071, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

VISTO il decreto del Direttore Generale 1° aprile 2022, prot. SGMUR n. 551, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Accademia di belle arti G. B. Tiepolo di Udine;

CONSIDERATA l'esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTA la circolare ministeriale 12 agosto 2024, prot. DGFIS n. 11520, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15019, recante le *“indicazioni operative per la valutazione periodica delle istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute – anno 2024”*;

VISTA la circolare ministeriale 20 gennaio 2025, prot. DGSINFS n. 1329, recante *“indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi–A.A.2025-2026”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto *“si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83”*;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui *“i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA l'istanza del 21 marzo 2025, presentata tramite piattaforma dedicata CINECA, con cui l'Istituzione denominata Accademia di belle arti "G. B. Tiepolo" di Udine, ha avanzato, per l'anno accademico 2025/2026, la proposta di attivare il corso di diploma accademico di secondo livello in (DASL 01) "Arti visive";

VISTA la delibera recante prot. ABAMIN – CA 02/2025, con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione, nell'adunanza del 25 febbraio 2025, ha approvato la proposta di attivare l'anzidetto corso di diploma accademico di secondo livello;

VISTA la delibera relativa all'adunanza 21 marzo 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato la proposta di attivare l'anzidetto corso di diploma accademico di secondo livello;

VISTA la nota del 21 marzo 2025 con cui il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposizione dell'istanza citata non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 21 marzo 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione dell'istanza citata;

VISTA la delibera n. 82/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha richiesto *"un supplemento di istruttoria in relazione alla richiesta presentata, per le motivazioni di seguito riportate: Sez. A1 Denominazione del Corso di studi. La proposta titolazione del Corso "Arti visive" coincide con quella del Dipartimento di afferenza. Riformulare la titolazione con un riferimento alla Scuola di Pittura"*;

VISTA la nota del 16 giugno 2025, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 12032, con cui l'Istituzione *"comunica che è stata data attuazione a quanto richiesto, procedendo alla riformulazione della titolazione del corso alla Sez. A1 Denominazione del Corso di studi, con la seguente modifica: Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo"* con la precisazione che *"tale nuova titolazione va considerata applicata a tutta la documentazione afferente all'istanza di cui all'OGGETTO, caricata sulla piattaforma dell'offerta formativa per l'a.a. 2025/2026"*;

VISTA la delibera n. 300/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 28 luglio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla *"conformità dell'ordinamento didattico per il corso proposto"*, come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivare il corso di diploma accademico di secondo livello in (DASL 01) *"Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo"*;

VISTA la nota del 6 ottobre 2025, con cui l'ANVUR ha formulato *"il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 relativo all'istanza presentata dall'Accademia di belle arti G.B. Tiepolo ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 14/2018 - a.a. 2025/2026. Corso di diploma accademico di secondo livello in PITTURA (Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo) (DASL01)"*;

PRESO ATTO della nota inserita in data 13 ottobre 2025 nella piattaforma dedicata CINECA con cui l'Istituzione ha riscontrato il sopracitato preavviso di rigetto;

VISTO l'allegato n. 1 alla delibera n. 271, con cui il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 5 novembre 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito *"dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare"* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per



Il Ministro dell'università e della ricerca

l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di secondo livello in (DASL 01) "Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo";

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso di diploma accademico di secondo livello di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo", di Udine, ad attivare il corso di diploma accademico di secondo livello in (DASL 01) "Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo", a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata Accademia di belle arti "G. B. Tiepolo" di Udine, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ad attivare il seguente corso di diploma accademico di secondo livello:

- (DASL 01) "Pittura e linguaggi visivi del contemporaneo".

2. L'ordinamento didattico dell'anzidetto corso di diploma accademico di secondo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini